

prevedeva indennizzo alcuno. A parte ogni altro più squisito problema teorico, la sentenza 1968 n. 55 merita di essere ricordata perché sostanzialmente condannò quella «urbanistica per soli vincoli» che il Consiglio di Stato aveva lasciato prosperare e che il legislatore stesso non ha mai saputo bandire con decisione.

Se dimentichiamo per carità di patria alcune patetiche leggi «tappo», la prima risposta del legislatore ai problemi sollevati dalla sentenza della Corte venne con la legge n. 865 del 1971 che, sia pure in modo equivoco, stabilì il criterio in forza del quale l'indennità di espropriazione delle aree urbane doveva rapportarsi al loro valore agricolo.

La legge 1971 n. 865 fu detta anche «Legge per la casa», poiché il suo obiettivo principale fu quello di promuovere l'edilizia residenziale pubblica. Tuttavia essa deve essere richiamata non solo per la riforma del meccanismo di calcolo dell'indennità di espropriazione, ma anche perché, vincolando i comuni a riservare una certa porzione delle zone di espansione individuate nei piani regolatori alla edilizia allora detta economico-popolare, rappresentò l'ultimo anello della tendenza centralizzatrice inaugurata nel 1967.

Sopravvenuto però nel 1972 il primo passaggio delle funzioni statuali alle regioni a statuto ordinario, quella tendenza non poté mantenersi e l'intero percorso storico della legislazione urbanistica entrò in una fase caotica. Alcune regioni, come la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, si dotarono di una legge urbanistica organica cui si deve tra l'altro l'individuazione del piano comprensoriale come strumento urbanistico portante in luogo dell'anacronistico Prg; altre rimasero in attesa di leggi statali più precise.

In questo quadro di incertezza cominciarono a delinarsi alcune tendenze dirompenti che caratterizzarono più marcatamente il periodo successivo.

Infatti, mentre alcuni nodi di fondo rimanevano completamente irrisolti (perché, ad esempio, rimaneva irrisolto il problema di una giustizia amministrativa efficace, perché rimaneva irrisolto il problema di una perequazione tra proprietari, perché rimaneva incerta la soluzione da dare alla indennizzabilità dei vincoli, etc.), si assistette ad una dilatazione delle funzioni assegnate alla disciplina urbanistica e delle competenze in materia.

Da un lato alcuni pianificatori furono colti da manie di grandezza e si prevede, così come ad esempio nella legge lombarda del 1975, la compilazione a cascata di un piano territoriale regionale da estrinsecarsi in piani comprensoriali ed in piani regolatori generali, da attuarsi con piani particolareggiati di varia denominazione, con il contorno di piani paesaggistici.